

OPZIONE POSSIBILE PER I SOGGETTI PASSIVI STABILMENTE IN ITALIA

Dal 2018 sull'Iva le società faranno gruppo

Dal 2018 arriva il cd. gruppo Iva a semplificare gli adempimenti dei gruppi societari.

Al ricorrere di vincoli finanziari, economici ed organizzativi, i soggetti passivi stabiliti in Italia potranno infatti optare per il nuovo regime di gruppo Iva.

A seguito dell'opzione questi perderanno l'autonoma soggettività Iva e nascerà un nuovo soggetto di imposta, il gruppo, al quale si applicheranno tutte le disposizioni in materia di Iva.

Il gruppo Iva è stato introdotto dal disegno di legge di bilancio 2017, approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato.

Tale istituto, facoltativamente previsto dalla direttiva Iva (direttiva 2006/112/CE), consente di considerare come unico soggetto passivo Iva l'insieme di persone (fisiche o giuridiche) stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Le nuove norme saranno applicabili dal 1° gennaio 2018, ma con effetti operativi concreti a partire dal 2019.

Potranno costituire un gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti in Italia e che esercitano attività d'impresa, arte o professione. Non potranno partecipare a un gruppo Iva le sedi

e le stabili organizzazioni situate all'estero, i soggetti con aziende sottoposte a sequestro giudiziario (anche una sola) e i soggetti in liquidazione ordinaria.

Esiste un vincolo finanziario tra soggetti passivi se, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, fra detti soggetti esiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi delle disposizioni del codice civile, o se detti soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto, residente in Italia o in uno Stato con il quale sia stato stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Esiste, inoltre, un vincolo economico quando i soggetti svolgono un'attività principale dello stesso genere, o attività complementari o interdipendenti, o attività che avvantaggino, pienamente o sostanzialmente, uno o più soggetti passivi.

Esiste, infine, un vincolo organizzativo fra detti soggetti quando esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi del codice civile, o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Se fra i soggetti passivi ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti fra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo,

fatta salva la possibilità di dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo mediante istanza di interpello probatorio.

Come ben sintetizzato nella documentazione pubblicata dai Servizi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i soggetti che esercitano l'opzione per il gruppo Iva perdono l'autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Nasce quindi un nuovo soggetto d'imposta, il gruppo Iva, che agisce come un qualsiasi soggetto passivo, e al quale si applicano tutte le disposizioni in materia di Iva, con specifiche disposizioni attuative.

Di conseguenza le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva; le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo Iva nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo Iva.

Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva. Diritti e obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia Iva sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo Iva.

A una prima lettura, il gruppo Iva sembra quindi uno strumento molto utile alla gestione degli adempimenti Iva dei gruppi societari.

**Stefano Loconte e
Emanuele Tozzi**

Non potranno partecipare a un gruppo Iva le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero, i soggetti con aziende sottoposte a sequestro giudiziario (anche una sola) e i soggetti in liquidazione ordinaria